



Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 114 del 01/06/2026

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

4. DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

4.1 DEFERIMENTO N. PROT. 28773/467pfi25-26/PM/RM DEL 04 MAGGIO 2026 - CARIELLO VITO, MEDINA PABLO EMANUEL, SOCIETA' AVIGLIANO CALCIO PZ

Il Tribunale Federale Territoriale composto dagli **Avv.ti Antonello Mango - Presidente - Rocco Mario Ceraldi e Marco Saraceno - componenti** - nella seduta del **01/06/2026**, ha deliberato quanto segue.

Letto il deferimento n.ro 28773/467pfi25-26/PM/RM del 04 maggio 2026, con cui la **Procura Federale** deferiva innanzi a questo **Tribunale Federale Territoriale**:

*1) Il Sig. **Vito Cariello**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Avigliano Calcio PZ: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40 quater, comma 1, delle NOIF per avere lo stesso, avendone la diretta responsabilità in virtù della qualifica rivestita, omesso di seguire la procedura per l'ottenimento del permesso di soggiorno per lavoro autonomo sportivo ovvero la corretta procedura prevista dall'art. 22 del D.Lgs. 286/1998 per l'ottenimento del permesso di soggiorno per lavoro subordinato del calciatore sig. Pablo Emanuel Medina, omettendo di trasmettere allo Sportello Unico per l'immigrazione competente la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro, idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero debitamente sottoscritta e proposta di contratto di soggiorno, nonché per avere richiesto il tesseramento del calciatore sig. Pablo Emanuel Medina per la società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2025 - 2026 sulla base della predetta irricevibile richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato; nonché ancora per avere consentito al sig. Pablo Emanuel Medina, anche a seguito dell'emissione del decreto di irricevibilità dell'istanza di*

rilascio del titolo di soggiorno in data 27.10.2025, di svolgere attività sportiva nell'ambito della società Avigliano Calcio PZ sebbene fosse privo di regolare permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimasse la sua permanenza sul territorio italiano almeno sino all'8.1.2026, data della richiesta del riconoscimento del diritto alla protezione internazionale presentata da tale calciatore;

*2) Il Sig. **Pablo Emanuel Medina**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per a società Avigliano Calcio PZ: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40 quater, comma 1, delle NOIF per avere lo stesso presentato una richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato in assenza dei presupposti previsti dall'art. 22 del D.Lgs. 286/1998 ed avere richiesto il tesseramento per la società Avigliano Calcio PZ nella stagione sportiva 2025 - 2026 sulla base di tale irricevibile richiesta di rilascio del permesso di soggiorno; nonché per avere svolto attività agonistica in favore e nell'ambito di tale società, anche dopo l'emissione del decreto di irricevibilità dell'istanza di rilascio del titolo di soggiorno in data 27.10.2025, sebbene fosse privo di regolare permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimasse la sua permanenza sul territorio italiano almeno sino all'8.1.2026, data della richiesta del riconoscimento del diritto alla protezione internazionale dallo stesso presentata;*

*3) La Società **Avigliano Calcio PZ** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Vito Cariello e Pablo Emanuel Medina, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.*

Ritenuta ammissibile la richiesta di applicazione di sanzioni su istanza delle parti così come disciplinata dall'**art. 127 del C.G.S.** in sede dibattimentale concordata e avanzata, corretta la qualificazione dei fatti e, conseguentemente, stimata congrua la sanzione indicata;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale presso il **C.R. Basilicata:**

- **Dispone** applicarsi ex **art. 127 C.G.S.** in ordine al procedimento indicato, le seguenti sanzioni:

- **CARIELLO VITO, inibizione di mesi 8 (OTTO);**

- **MEDINA PABLO EMANUEL**, squalifica per 8 (OTTO) giornate;
- **SOCIETA' AVIGLIANO CALCIO PZ**, ammenda di EURO 1.400,00 (MILLEQUATTROCENTO/00).

Avverte che l'ammenda di cui al presente accordo dovrà essere versata in favore di F.I.G.C. L.N.D. - C. R. Basilicata a mezzo di bonifico bancario sul c/c BPER Banca Sede di Potenza IT 59 M 05387 04204 000003178300, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data della pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell'accordo stesso e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 127 C.G.S.

Ordina che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli **artt. 51 comma 4 e 53 C.G.S.**, comunicata alla **Procura Federale** nonché alle altre parti interessate presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie di **C.R.B. e Tribunale Federale Territoriale - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

Publicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 01/06/2026

Il Segretario
(Rocco Leone)

Il Presidente
(Emilio Fittipaldi)